

Legge regionale 1 luglio 2022, n. 22

Iniziativa di promozione sociale, culturale e di aggregazione rivolte alle nuove generazioni. Rifiinanziamento di interventi della l.r. 3/2022.

(Bollettino Ufficiale n. 34, parte prima, del 08.07.2022)

INDICE

PREAMBOLO

Art. 1 Oggetto

Art. 2 Norma finanziaria

Art. 3 Entrata in vigore

PREAMBOLO

Il Consiglio regionale

Visto l'articolo 117, comma quarto, della Costituzione;

Visto l'articolo 3, l'articolo 4, comma 1, lettere a), b), d), e), m), m bis), v) e l'articolo 11 dello Statuto;

Vista la legge regionale 5 febbraio 2009, n. 4 (Autonomia dell'Assemblea legislativa regionale);

Vista la legge regionale 31 gennaio 2022, n. 3 (Iniziativa di promozione sociale, culturale e di aggregazione rivolte alle nuove generazioni);

Considerato quanto segue:

1. Il Consiglio regionale, nella sua funzione di organo di rappresentanza della comunità Toscana ai sensi dell'articolo 11 dello Statuto, ha inteso, con la l.r. 3/2022, sostenere finanziariamente progetti presentati dai comuni e finalizzati allo svolgimento di iniziative di promozione sociale, culturale e di aggregazione sociale nonché iniziative, negli stessi ambiti, individuate direttamente dal suo Ufficio di presidenza;

2. Le numerose domande di adesione pervenute agli uffici consiliari attestano il successo delle iniziative previste dalla l.r. 3/2022 e rendono opportuno intervenire con un ulteriore stanziamento di risorse che consenta il finanziamento del maggior numero di progetti e iniziative;

3. Con l'assestamento delle previsioni di bilancio del Consiglio regionale 2022-2023-2024, è stata accertata la disponibilità di una quota libera dell'avanzo di amministrazione che può essere destinata al finanziamento di spese di investimento, e, in subordine, al finanziamento di spese correnti a carattere non permanente;

4. Si procede dunque ad un ulteriore stanziamento per incrementare una tantum le risorse originarie previste dalla l.r. 3/2022;

5. La ristrettezza dei tempi tecnici per l'espletamento delle procedure di assegnazione dei contributi, rende necessario disporre l'entrata in vigore della presente legge il giorno successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana;

Approva la presente legge

*Art. 1
Oggetto*

1. Per la realizzazione del maggior numero di progetti ed iniziative di promozione sociale, culturale e di aggregazione rivolte alle nuove generazioni, la spesa relativa all'attuazione della legge regionale 31 gennaio 2022, n. 3 (Iniziativa di promozione sociale, culturale e di aggregazione rivolte alle nuove generazioni), è incrementata della somma di:

- a) euro 100.000,00 per l'ulteriore finanziamento dei progetti e delle iniziative di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), della l.r. 3/2022;
- b) euro 160.000,00 per l'ulteriore finanziamento dei progetti e delle iniziative di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), della l.r. 3/2022;
- c) euro 240.000,00 per l'ulteriore finanziamento dei progetti presentati ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera d), della l.r. 3/2022.

*Art. 2**Norma finanziaria*

1. Per la copertura degli oneri finanziari derivanti dall'attuazione della presente legge, imputabili alla sola annualità 2022, si fa fronte con gli stanziamenti del bilancio di previsione del Consiglio regionale anno 2022-2023-2024, esercizio 2022, nel modo seguente:

a) all'articolo 1, comma 1:

- 1) lettera a), sino all'importo massimo di euro 100.000,00 imputabili alla sola annualità 2022, con gli stanziamenti della Missione 20 "Fondi ed accantonamenti", Programma 3 "Altri fondi", Titolo 1 "Spese correnti";
- 2) lettera b), sino all'importo massimo di euro 160.000,00 imputabili alla sola annualità 2022, con gli stanziamenti della Missione 20 "Fondi ed accantonamenti", Programma 3 "Altri fondi", Titolo 1 "Spese correnti";
- 3) lettera c), sino all'importo massimo di euro 240.000,00 imputabili alla sola annualità 2022, con gli stanziamenti della Missione 20 "Fondi ed accantonamenti", Programma 3 "Altri fondi", Titolo 2 "Spese in conto capitale".

*Art. 3**Entrata in vigore*

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana.